



Ministero della Giustizia

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-02017 DEL SEN. CUCCHI
(res. n. 295 del 15 aprile 2025)**

RISPOSTA

L'atto di sindacato ispettivo in oggetto solleva specifici quesiti in ordine al caso di un detenuto ristretto presso la Casa circondariale di Roma *Regina Coeli* che sarebbe stato colpito da meningite batterica.

Dal contributo informativo fornito dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, risulta che il 7 aprile 2025, la Direzione sanitaria della Casa circondariale di Roma "Regina Coeli" ha chiesto l'invio di un detenuto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Roma.

Nell'immediatezza, il nosocomio ha comunicato alla U.O.S.D. di *Medicina penitenziaria* dell'istituto romano la diagnosi di "meningite batterica".

A scopo precauzionale, è stata immediatamente avviata la profilassi, secondo i protocolli vigenti, sia nei confronti del personale di Polizia penitenziaria che aveva espletato la traduzione del detenuto sia nei riguardi della popolazione ristretta nella sezione detentiva interessata dal caso.

Successivamente, il detenuto è stato ricoverato presso altro ospedale di Roma e si è provveduto, dunque, a estendere la profilassi a tutto il personale in servizio in istituto.

In merito al malessere accusato dal ristretto, a partire dalla giornata del 4 aprile, dalle relazioni di servizio prodotte dal personale di Polizia penitenziaria in servizio, risulta che nella mattinata dello stesso giorno egli abbia partecipato ad alcune attività al di fuori della camera di pernottamento e che nel pomeriggio, intorno alle 17 - 17:30 circa, riferendo di non sentirsi bene, veniva accompagnato presso l'infermeria della sezione.

Risultano ulteriori accessi presso il servizio sanitario interno anche nei giorni seguenti del 5 e 6 aprile.

In merito alle dichiarazioni effettuate dai familiari del ristretto –che riferiscono di essere stati informati delle condizioni di salute del congiunto dal familiare di un altro detenuto – la Direzione dell'istituto penitenziario ha rappresentato che, all'atto dell'invio d'urgenza in ospedale, non era ovviamente a conoscenza della diagnosi e che, comunque, il mero invio di un detenuto in una struttura sanitaria esterna, come da vigenti disposizioni, non viene comunicato nell'immediatezza a familiari o aventi diritto, alla luce del fatto che non è scontato che l'invio presso il Pronto Soccorso si tramuti sempre e necessariamente in un ricovero ospedaliero, potendo, quindi, la permanenza presso la struttura esterna essere solo temporanea, con successivo rientro del detenuto in istituto. Solo qualora avvenga il ricovero, infatti, è compito della Matricola sanitaria dell'istituto effettuare la comunicazione ai soggetti indicati dal ristretto e, quindi, nel caso di specie, ai familiari individuati.

Ciò posto, nella specifica vicenda, la comunicazione sarebbe correttamente avvenuta nella prima mattinata dell'8 aprile 2025, a cura dell'addetto alla Matricola sanitaria.

In ordine, poi, alle interlocuzioni dei familiari con gli operatori penitenziari della Casa circondariale di *Regina Coeli* – nell'evidenziare che presso l'istituto non esiste

un *Ufficio relazioni con il pubblico* –si rappresenta che i familiari del detenuto hanno interloquito con gli addetti alla portineria già a decorrere dalle ore 10:00 del 7 aprile 2025 e, quindi, ancor prima dell’invio del ristretto in visita urgente.

Peraltro, agli addetti alla portineria, in caso di invio di detenuto all’esterno, viene comunicata solo l’uscita, per ovvi motivi di *privacy*, ragion per cui, gli operatori non sono a conoscenza, né del motivo della visita né della struttura presso cui il soggetto viene portato né dell’eventuale ricovero né delle condizioni di salute dello stesso.

Analoga situazione si è verificata presso l’Ufficio colloqui, i cui addetti, nella mattinata del 7 aprile 2025, erano, per gli stessi motivi di *privacy*, a conoscenza solo dell’uscita del detenuto dall’istituto.

I familiari si sono, poi, nuovamente recati presso l’Ufficio colloqui solo il 10 aprile, data in cui è stato regolarmente rilasciato il permesso al colloquio presso la struttura ospedaliera.

Relativamente, invece, alla comunicazione all’avvocato, la stessa non è stata effettuata, poiché si era già provveduto a informare i familiari del ristretto.

Si precisa, altresì, che alla data dell’8 maggio 2025 (data dell’ultima comunicazione effettuata), il detenuto fortunatamente non risultava più essere in coma, bensì vigile e collaborante.

Ad oggi, non risulta esserci stata alcuna conseguenza o ripercussione né tra la popolazione detenuta né tra il personale dell’istituto o tra coloro che accedono alla sede penitenziaria a vario titolo.

Si comunica, da ultimo, che, agli atti d’ufficio, allo stato, non risulta alcuna documentazione relativa all’effettuazione di visite ex art. 11, commi 13 e 14, o.p. da parte dell’A.S.L. competente.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell’interrogazione](#)